

Giugno
CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE PM E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 456

Prot. n. _____ del 18-06-2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FRANCIA

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta, prot. n. 153955/2024, della Parrocchia di San Dionigi per la modifica della circolazione in via Francia in occasione della festa finale dell'oratorio il giorno 21 giugno 2024;

Resosi necessaria la modifica della circolazione per permettere lo svolgimento dell'evento in sicurezza;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

In via Francia antistante la Chiesa di San Dionigi

interdizione alla circolazione

divieto di sosta ambo i lati con rimozione

dalle ore 18,30 alle ore 23,30 del 21/06/2024

La Parrocchia di San Dionigi dovrà approntare, a propria cura e spese, la segnaletica a norma dell'art. 21 del d.l.vo n. 285/92 e successive modificazioni.

I divieti di sosta saranno apposti almeno 48 prima della loro entrata in vigore e ne sarà data comunicazione all'indirizzo polizia_municipale@pec.reggiocal.it.

La Parrocchia è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione della manifestazione, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose;

Alla stessa Parrocchia è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine della manifestazione.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del servizio
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

